



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

SERIE: OPERATORI
PROFESSIONALI IN METALLI
PREZIOSI DA INVESTIMENTO

Registro interno delle operazioni

N. 001

del 23 agosto 2024

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTO il Decreto Delegato 27 settembre 2023 n. 134 “Disciplina del commercio dell’Oro e degli altri Metalli Preziosi da Investimento”, in particolare l’articolo 6, comma 3 del suddetto Decreto Delegato nonché il Regolamento del Congresso di Stato del 31 ottobre 2023 n.16 “Disposizioni applicative degli articoli 1 e 5 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n.134 – Disciplina del commercio dell’Oro e degli altri Metalli Preziosi da Investimento”.

EMANA

la seguente Circolare Serie: operatori professionali in metalli preziosi da investimento, n. 001 dell’23/08/2024 in materia di Registro Interno delle Operazioni.

San Marino, 23 agosto 2024

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ARTICOLO 1 – DESTINATARI	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI	3
ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI DA REGISTRARE PER OPERAZIONI	4
ARTICOLO 5 – CONTENUTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DA REGISTRARE SULLE CONTROPARTI E SUI DELEGATI	5
ARTICOLO 6 – CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI DA REGISTRARE SUGLI OBBLIGHI DI AVC DELLA CLIENTELA E SUGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE TRANSFRONTALIERA	5
ARTICOLO 7 – CONSERVAZIONE E TENUTA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLE OPERAZIONI E RELATIVE CONTROPARTI.....	6
ARTICOLO 8 – FRUIBILITÀ DEL REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI E ALTRI REQUISITI TECNOLOGICI	6
ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE.....	6

REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI

Premessa e ambito di applicazione

Con la presente Circolare si forniscono specifiche disposizioni in relazione a quanto previsto all'art. 6 del Decreto Delegato 10 luglio 2023 n.106 come ratificato con Decreto Delegato 27 settembre 2023 n. 134.

L'ambito di applicazione soggettiva del regime di cui al Decreto Delegato 27 settembre 2023 n. 134 è individuato dall'art. 4 del medesimo.

Gli operatori professionali in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO sono tenuti a registrare nel REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI ogni OPERAZIONE di acquisto e vendita di METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO.

Art. 6

(Registro Interno delle Operazioni)

- 1. Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento sono tenuti a mantenere un proprio Registro Interno relativo alle operazioni di acquisto e vendita di metalli preziosi da investimento eseguite.*
- 2. I dati contenuti nel Registro di cui al presente articolo devono essere conservati per cinque anni dall'esecuzione dell'operazione.*
- 3. AIF, con apposito provvedimento, disciplina gli obblighi e modalità di tenuta del Registro di cui al comma 1.*

Grazie alla corretta e completa registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nel REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI, gli operatori professionali in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO:

- utilizzano i dati ivi previsti nell'ambito dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 16 quinquies della LEGGE;
- forniscono i dati richiesti alle autorità competenti, nell'ambito della valutazione nazionale dei rischi;
- dispongono di uno strumento di ausilio per l'assolvimento degli obblighi di AVC nonché di segnalazione delle operazioni sospette;
- sono in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 29 marzo 2019 n. 57 e del Decreto Legge 28 aprile 2022 n.67;
- sono in grado di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell'AGENZIA, volte a determinare, in particolare, se essi hanno eseguito nel corso degli ultimi cinque anni OPERAZIONI con una determinata CONTROPARTE;
- forniscono ad AIF e alle Forze di Polizia i dati e le informazioni richiesti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali alle stesse assegnate.

Articolo 1 – Destinatari

1. Gli operatori professionali in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO, soggetti designati di cui all'articolo 19, comma 1, lett. g quinquies) della LEGGE.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Istruzioni e Circolari dell'Agenzia di Informazione Finanziaria aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla LEGGE nonché quelle di cui all'art. 2 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n. 134.

Inoltre, si intende, sempre ai fini della presente Circolare, per:

- a) "AGENZIA O AIF": Agenzia di Informazione Finanziaria;
 - b) "AVC": adeguata verifica della clientela;
 - c) "CONTROPARTE/CONTROPARTI": le controparti delle OPERAZIONI, ossia acquirente o venditore;
 - d) "DELEGATI": soggetto in possesso di delega o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; intendendosi come tale anche l'esecutore ai sensi del Regolamento del Congresso di Stato n. 16/2023;
 - e) "LEGGE": la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni;
 - f) "METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO": i metalli preziosi da investimento di cui all'art. 2, comma 1 lett. e del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n. 134;
 - g) "NUMERO DI REGISTRAZIONE UNIVOCO": il codice alfanumerico restituito dal sistema telematico per mezzo del quale è possibile adempiere agli obblighi di dichiarazione di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e successive modifiche in materia di trasferimento transfrontaliero di denaro contante;
 - h) "OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE TRANSFRONTALIERA": gli obblighi di dichiarazione di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e successive modifiche in materia di trasferimento transfrontaliero di denaro contante;
 - i) "OPERAZIONI": qualunque operazione di acquisto e vendita di METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO;
 - j) "REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI": il Registro Interno delle Operazioni di cui all'art. 6 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 n.134.
2. Nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
 3. "Premessa e ambito di applicazione" consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

Articolo 3 – Caratteristiche generali del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI

1. Il REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI è un archivio formato e gestito esclusivamente a mezzo di apposito applicativo informatico.
2. Il REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI deve essere in grado di garantire la non modificabilità dei dati e delle informazioni ivi registrati e la tracciabilità delle modifiche apportate; a tal fine le cancellazioni dal

registro sono ammesse esclusivamente a mezzo rettifiche che devono essere oggetto di specifica registrazione.

3. Il REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI è tenuto in modo ordinato, assicurando la chiarezza, l'integrità e la completezza dei dati e delle informazioni nonché l'immediato ed agevole accesso agli stessi e la facilità della consultazione e della ricerca.
4. Il REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI deve essere:
 - a. protetto da adeguati presidi sia di tipo fisico sia di tipo logico a tutela della riservatezza e dell'integrità dei dati e delle informazioni;
 - b. idoneo ad assicurare il ripristino delle condizioni antecedenti ad un evento accidentale, anche attraverso procedure di *back-up* e *disaster recovery*, nonché la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e delle informazioni di ricostruire la serie storica dei dati e delle informazioni modificati;
 - c. dotato di idonee procedure di estrazione di dati ed informazioni di cui al successivo art. 8.
5. Il REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI deve contenere i dati e le informazioni su:
 - a. le OPERAZIONI;
 - b. le CONTROPARTI ed eventuali DELEGATI delle OPERAZIONI;
 - c. il codice univoco utilizzato nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di AVC quando l'operatore professionale in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO adempie a tali obblighi nei casi previsti per LEGGE;
 - d. il NUMERO DI REGISTRAZIONE UNIVOCO nel caso di esecuzione degli OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE TRANSFRONTALIERA di cui al Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e successive modifiche, quando l'operatore professionale in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO adempie a tali obblighi.
6. I dati e le informazioni sono registrati nel REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI entro le 24 ore successive all'esecuzione dell'OPERAZIONE.
7. I dati e le informazioni di cui al comma 5, lett.d) sono registrati nel REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI entro le 24 ore successive al rilascio del NUMERO DI REGISTRAZIONE UNIVOCO.

Articolo 4 – Contenuto delle informazioni e dei dati da registrare per le OPERAZIONI

1. La registrazione nel REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI avviene con riferimento alle OPERAZIONI.
2. Le OPERAZIONI devono essere registrate rispettando l'ordine cronologico, in modo da rendere possibile la loro ricostruzione storica.
3. Ad ogni OPERAZIONE è attribuito dall'applicativo informatico di gestione del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI un codice identificativo univoco indicante anno e numero progressivo di OPERAZIONE per anno di riferimento, secondo il formato "AAAA-NNNNN".
4. Per ogni OPERAZIONE, devono essere registrati i seguenti dati ed informazioni:
 - a. codice identificativo univoco dell'OPERAZIONE;
 - b. data dell'OPERAZIONE, secondo il formato: "AAAA/MM/GG";
 - c. importo dell'OPERAZIONE, in unità, decimali e centesimi in valuta euro;
 - d. indicazione se si tratta di acquisto, utilizzando la lettera "A", oppure di vendita, utilizzando la lettera "V", di METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO;
 - e. descrizione dei METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO acquistati e venduti: la forma, il tipo metallo, il grado di purezza, la quantità in pezzi e peso in grammi.

Articolo 5 – Contenuto dei dati e delle informazioni da registrare sulle CONTROPARTI e sui DELEGATI

1. Per ogni OPERAZIONE, devono essere registrati i seguenti dati e informazioni per ogni CONTROPARTE ed eventuali DELEGATI:
 - se persone fisiche:
 - a. nome;
 - b. cognome;
 - c. data di nascita, secondo il formato: “GG/MM/AAAA”;
 - d. comune/città di nascita;
 - e. provincia di nascita;
 - f. Stato di nascita;
 - g. cittadinanza;
 - h. indirizzo di residenza anagrafica (con indicazione esplicita di via e n. civico);
 - i. Comune/città di residenza;
 - j. CAP di residenza;
 - k. Stato di residenza anagrafica;
 - l. estremi del documento di identificazione;
 - m. codice ISS o eventuale altro codice identificativo univoco rilasciato da Stati diversi da quello sammarinese;
 - n. Stato di rilascio del codice identificativo univoco.
 - se diverso da persone fisiche:
 - a. denominazione e forma giuridica;
 - b. indirizzo della sede legale (con indicazione esplicita di via e n. civico);
 - c. Comune/città della sede legale;
 - d. CAP sede legale;
 - e. COE o altro codice identificativo univoco rilasciato da Stati diversi da quello sammarinese;
 - f. Stato di rilascio del codice identificativo univoco.
2. Qualora l'OPERAZIONE sia eseguita per conto di una pluralità di soggetti CONTROPARTE, vanno registrati i dati e informazioni di cui al comma 1 per ogni singolo soggetto.

Articolo 6 – Contenuto delle informazioni e dei dati da registrare sugli obblighi di AVC della clientela e sugli OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE TRANSFRONTALIERA

1. Quando l'operatore professionale in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO adempie agli obblighi di AVC sull'OPERAZIONE, registra il codice univoco utilizzato nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di AVC in apposita sezione del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI.
2. Quando l'operatore professionale in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO adempie agli OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE TRANSFRONTALIERA sull'OPERAZIONE secondo quanto previsto all'art.15 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e successive modifiche, registra il NUMERO DI REGISTRAZIONE UNIVOCO in apposita sezione del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI.

Articolo 7 – Conservazione e tenuta dei dati e delle informazioni relativi alle OPERAZIONI e relative CONTROPARTI

1. Gli operatori professionali in METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO devono conservare tutti i dati e le informazioni acquisiti per almeno 5 anni dalla data di esecuzione dell'operazione, secondo quando stabilito nel Decreto Delegato 27 settembre 2023 n. 134.

Articolo 8 – Fruibilità del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI e altri requisiti tecnologici

1. Il REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI deve disporre di funzioni di estrazione dei dati e informazioni secondo una pluralità di parametri fra di loro combinabili.
2. La stampa e la visualizzazione del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI devono portare in chiaro tutti i dati e le informazioni collegati a vario titolo alle OPERAZIONI.
3. L'apposito applicativo informatico di gestione del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI oltre a possedere i requisiti di cui alla presente Circolare, deve altresì rispettare i requisiti tecnologici di cui all'Allegato A.
4. Con cadenza mensile, entro il ventisettesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, deve essere trasmessa ad AIF l'estrazione delle firme digitali dell'intera tabella delle OPERAZIONI come descritta all'Allegato A. Tale trasmissione deve avvenire in formato csv, con specifica indicazione dei campi indicati nell'Allegato A, all'indirizzo registriointerno@aif.sm, con oggetto "estrazione mensile firme digitali tabella operazioni – MM/AAAA".
5. La medesima estrazione di cui al comma che precede deve essere prodotta e trasmessa ad AIF su richiesta della stessa, ai fini di verifica.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 2 ottobre 2024.

ALLEGATO A**Requisiti tecnologici dell'applicativo informatico di gestione del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI**

Ovunque, all'interno del REGISTRO INTERNO DELLE OPERAZIONI, venga riportato il dato "Stato" lo stesso deve essere codificato secondo lo standard ISO 3166 Alpha 2.

L'applicativo di cui sopra deve prevedere esclusivamente inserimenti fisici di dati e informazioni all'interno del database dello stesso; pertanto eventuali aggiornamenti e cancellazioni "logiche" (dunque non "fisiche") di dati e informazioni possono avvenire solo per il tramite di registrazioni di rettifica.

Al fine di realizzare un meccanismo di verifica sulla sequenza cronologica delle operazioni all'interno della tabella delle OPERAZIONI sul database dell'applicativo, si richiede sia previsto un campo numerico con tipo di dato contatore incrementale automatico nativo del database inizializzato a 1 e con passo di incremento 1 (ID RECORD).

Al fine di realizzare un meccanismo di verifica circa l'esecuzione di aggiornamenti solo per il tramite di registrazioni di rettifica, si richiede sia previsto, all'interno della tabella delle OPERAZIONI sul database dell'applicativo, un ulteriore campo nel quale memorizzare un codice *hash* (CAMPO FIRMA) valorizzato utilizzando l'algoritmo crittografico SHA256 e calcolato sulla concatenazione dei valori di tutti i restanti campi della tabella delle OPERAZIONI.

Il codice *hash* così calcolato ha il valore di firma digitale del contenuto dei singoli record della tabella delle OPERAZIONI.

Il file CSV oggetto di trasmissione mensile ad AIF, deve contenere:

- ID RECORD;
- CAMPO FIRMA.